

— da richiedenti i cui importatori designati siano considerati consociate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999.

Le domande di cui al primo comma sono accettate, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, se provenienti:

— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di ciascuno dei tre anni precedenti, oppure

— da richiedenti ai quali non è richiesta la prova di precedenti attività di esportazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 174/1999.

Le domande di cui al primo comma presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma sono respinte.

2. Se il quantitativo assegnato in applicazione del paragrafo 1 è inferiore a 2 tonnellate, il richiedente ha la facoltà di ritirare la domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dall'entrata

in vigore del presente regolamento e la cauzione viene immediatamente svincolata.

L'autorità competente comunica alla Commissione, entro otto giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali è stata svincolata la cauzione.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1847/2004 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato al presente regolamento, sono accettate per i quantitativi richiesti.

Su successiva richiesta dell'operatore, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 7 dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione